



TRIBUNALE DI TERNI

## AVVISO

### **Oggetto: modalità trattazione udienze dal 1 luglio 2020**

La legge n. 70 del 25 giugno 2020, che ha convertito con modificazioni il D.L. n.28/2020, ha previsto la soppressione della lettera i), comma 1, art. 3 del d.l. n. 28/2020, che disponeva: *“All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: ... i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».”*

specificando che comunque *“restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto legge 30 aprile 2020, n.28.”*

Sulla base del combinato disposto delle norme riportate, quanto alla trattazione delle udienze fissate a decorrere dal 1 luglio 2020 si rende noto quanto segue.

### **Udienze nei procedimenti civili**

Le udienze civili per le quali sia stata già disposta, nella vigenza della norma ora abrogata, una specifica modalità di trattazione (da remoto o con scambio note) verranno trattate con tale modalità.

Le udienze per le quali non sia stata prevista una specifica modalità di trattazione verranno trattate *“in presentia”*, secondo la disciplina ordinaria, senza alcuna specifica comunicazione di cancelleria.

Al fine di prevenire assembramenti potranno essere tempestivamente comunicati differimenti orari, anche nel pomeriggio, di alcune delle udienze già fissate.

I difensori e le parti potranno accedere alle aule, nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio, solo al termine dell'udienza immediatamente precedente, al fine di evitare concentrazioni di utenti nei locali antistanti le aule.